

**Regolamento  
concernente l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione  
d'esercizio quale terapeuta complementare**  
(del 17 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli art. 63 cpv. 2 lett. a) e 63a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- visto l'art. 24a della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;<sup>1</sup>

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Organo responsabile**

**Art. 1<sup>2</sup>** L'esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (in seguito CPS-MT) sotto la supervisione della Commissione d'esame.

**Scopo dell'esame**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell'agire del terapeuta complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.

<sup>2</sup>L'esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell'ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l'autorizzazione d'esercizio.

Capitolo II  
**Commissione d'esame**

**Composizione**

**Art. 3** <sup>1</sup>È istituita una Commissione d'esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle competenze nelle materie d'esame.

<sup>3</sup>Fanno parte della commissione:

- a) due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;
- b) due rappresentanti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
- c) un terapeuta complementare autorizzato.

<sup>4</sup>La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.

**Compiti**

**Art. 4** La Commissione:

- a) vigila sul corretto svolgimento degli esami;
- b) approva le modalità d'attuazione e i contenuti dell'esame;
- c) approva il programma d'esame;
- d) fissa data e luogo degli esami;
- e) stabilisce in accordo con il CPS-MT la tassa d'iscrizione, tenuto conto del principio della copertura dei costi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

<sup>3</sup> Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

### Vigilanza sugli esami

**Art. 5** L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe.

## Capitolo III Ammissione all'esame

### Bando d'esame

**Art. 6** <sup>1</sup>Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima della data d'inizio dell'esame.

<sup>2</sup>La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il luogo;
- f) le materie d'esame e la loro durata.

### Iscrizione

**Art. 7**<sup>4</sup> L'iscrizione all'esame avviene mediante l'inoltro della relativa domanda al CPS-MT entro il termine d'iscrizione stabilito.

### Accettazione delle iscrizioni

**Art. 8** <sup>1</sup>Il candidato che ha presentato la domanda d'iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione.

<sup>2</sup>Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

### Esonero dall'esame

**Art. 9** Sono esonerati dall'esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.

## Capitolo IV Organizzazione dell'esame

### Convocazione

**Art. 10**<sup>5</sup> Il programma delle sessioni d'esami è comunicato all'esaminando dal CPS-MT almeno 10 giorni prima della data fissata.

### Ritiro del candidato

**Art. 11** La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall'esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.

### Esclusione

**Art. 12** Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori.

### Sorveglianza degli esami, esaminatori

**Art. 13**<sup>6</sup> Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l'identità dei candidati.

## Capitolo V Svolgimento dell'esame

---

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

**Materie d'esame e durata massima**

**Art. 14** L'esame contempla le seguenti materie:

- a) anatomia - scritto - 2 ore;
- b) fisiologia - scritto - 2 ore;
- c) patologia - scritto - 2 ore;
- d) farmacologia - scritto - 1 ora;
- e) igiene - scritto - 1 ora;
- f) pronto soccorso - scritto - 1 ora;
- g) legislazione sanitaria - scritto - 1 ora.

**Valutazione delle materie**

**Art. 15** <sup>1</sup>Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l'uso di mezzi punti.

<sup>2</sup>Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

## Capitolo VI

**Superamento o ripetizione dell'esame****Condizioni per il superamento dell'esame<sup>7</sup>**

**Art. 16<sup>8</sup>** <sup>1</sup>Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia contano il doppio nel calcolo della media.

<sup>2</sup>L'esame è superato se, cumulativamente:

- a) la media delle note di tutte le materie di cui all'art. 14 è sufficiente (nota 4);
- b) al massimo solo una delle materie che contano il doppio, indicate al cpv. 1, è insufficiente (inferiore al 4);
- c) in totale non figurano più di due note insufficienti (inferiori al 4);
- d) non vi sono note inferiori al 3.

**Ripetizione dell'esame**

**Art. 17<sup>9</sup>** <sup>1</sup>Qualora l'esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie di cui all'art. 14 ad una sessione successiva.

<sup>2</sup>L'esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è escluso dagli esami.

<sup>3</sup>L'assenza all'esame non giustificata dal candidato ai sensi dell'art. 11 equivale al mancato superamento della sessione d'esame. Se l'assenza è stata giustificata il candidato viene convocato per recuperare l'esame mancato, che sarà valutato nell'insieme degli altri esami in applicazione dei parametri di cui all'art. 16.

**Diritto di ricorso**

**Art. 18<sup>10</sup>** <sup>1</sup>Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di 15 giorni alla direzione dell'istituto scolastico stesso. La decisione su reclamo verrà presa dalla direzione dell'istituto sentito il preavviso della Commissione d'esame.

<sup>2</sup>La decisione su reclamo è impugnabile con ricorso dapprima al Consiglio di Stato, e poi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni. Non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## Capitolo VII

**Disposizioni finali****Norma transitoria**

**Art. 19** <sup>1</sup>Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell'esame che conclude il primo periodo di formazione per l'ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento dell'esame di terapeuta complementare.

<sup>2</sup>Per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale membro della commissione d'esame di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previgente in grado di comprovare un'attività di almeno 10 anni.

<sup>7</sup> Nota marginale modificata dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

## 813.630

<sup>3</sup>Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d'esame fissate subito dopo l'entrata in vigore della modifica di cui agli art. 16 e 17 per ripetere le materie insufficienti, valgono le previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell'esame.<sup>11</sup>

### **Entrata in vigore**

**Art. 20** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

---

Pubblicato nel BU **2004**, 95.

---

<sup>11</sup> Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.